

Le pillole di **FIPE**

Notizie, commenti, istruzioni ed altro

Direttore responsabile: Edi Sommariva

Numero 01 - 2010

Finanziaria 2010 Le principali novità in materia di lavoro



Area Lavoro

**FEDERAZIONE
ITALIANA
PUBBLICI
ESERCIZI**
CONFCOMMERIO

a cura di :
Area Lavoro
Silvio Moretti

Introduzione



Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sotto il titolo "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2010) sono state introdotte nel nostro ordinamento alcune novità in materia di lavoro che interessano anche il nostro settore.

Come è ormai consuetudine con lo strumento de "Le Pillole di FIPE" si coglie l'occasione, in un'ottica di informazione, per effettuare un riepilogo delle principali novità.

Ammortizzatori sociali in deroga art. 2, commi 136-138

Prorogate al 2010 alcune disposizioni dell'articolo 19 del DI 185/2008 che erogavano specifici ammortizzatori sociali per il 2009.

E' stabilita la possibilità di concessione "in deroga" dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa per periodi non superiori a 12 mesi.

La misura dei trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive. Per garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione, si prevede il rispetto dei livelli minimi di permanenza lavorativa richiesti ai lavoratori (comma 3 dell'articolo 8 del DI 86/1988 e comma 1 dell'articolo 16 della legge 233/1991) ai fini dell'ammissione ai trattamenti medesimi.

Apprendistato art. 2 commi 154-155

Sul fronte della retribuzione dell'apprendista è previsto che la contrattazione collettiva possa stabilire la retribuzione in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti con mansioni corrispondenti, nonché graduale in relazione all'anzianità di servizio.

Occorre ricordare che tale misura è stata sostenuta da FIPE.

Viene inoltre stabilito un finanziamento di 100 milioni per il 2010 per le attività formative dell'apprendistato.

Contribuzione figurativa art. 2 commi 132-133

In via sperimentale per il 2010, viene riconosciuta ai soggetti beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni di lavoro che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello delle mansioni esercitate, una contribuzione figurativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. La contribuzione è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello relativo al nuovo lavoro svolto.

Detassazione salario di produttività art. 2 commi 156-157

E' prorogata anche per il 2010 la misura che stabilisce quanto previsto negli articoli 4 e 5 della legge n. 2 del 2009, con la quale il salario di rendimento e di produttività, nel settore privato, per i redditi da lavoro dipendente fino a 35.000 euro (anno 2009) e per un massimo corrisposto di 6.000 euro, è tassato al 10%.

Incentivo all'assunzione di lavoratori disoccupati art. 2, comma 151

Previsto per il 2010, nei limiti di 12 milioni di euro, un incentivo erogato dall'Inps per i datori di lavoro, le cui aziende non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica e che non abbiano sospensioni dal lavoro, che assumano lavoratori a tempo pieno ed indeterminato destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria. L'incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore ed è erogato secondo procedure ad hoc.

**Riduzione
contributiva per i
datori che
assumono
disoccupati over
50
art. 2 commi 134-
135**

Ai datori di lavoro che assumono disoccupati beneficiari dell'indennità con requisiti ordinari, aventi almeno 50 anni d'età, è riconosciuta in via sperimentale per l'anno 2010 la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 che, come noto, disciplinano gli sgravi spettanti ai datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità. Quest'ultima misura è prolungata per chi assume lavoratori in mobilità o con indennità di disoccupazione ordinaria che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

**Contratto di
somministrazione
art. 2, comma 142**

E' consentita la stipula del contratto di somministrazione, grazie alla modifica apportata all'articolo 20 del D.Lgs. n. 276/2003, anche nel caso in cui siano stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, se la somministrazione sia finalizzata alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero venga conclusa prevedendo l'utilizzo di lavoratori in mobilità assunti dal somministratore con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, oppure abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.

**Tutela lavoratori
a progetto
art. 2 comma 130**

Sono modificati i criteri per l'attribuzione della tutela del reddito a favore dei lavoratori a progetto (articolo 19, comma 2, del DI 185/2008), che era pari al 20% del reddito (articolo 7-ter, comma 8, del DI 5/2009) percepito l'anno precedente. È previsto, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, nei limiti di 200 milioni di euro annui, il riconoscimento di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4mila euro per questi lavoratori a condizione che:

- operino in regime di monocommittenza;
- abbiano conseguito un reddito lordo l'anno precedente non superiore a 20mila euro e superiore a 5mila euro;
- abbiano accreditato nell'anno di riferimento (2010) almeno una mensilità nella gestione separata e risultino accreditati nell'anno precedente almeno tre mesi nella gestione separata;
- siano senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi.

**Staff leasing
art. 2, comma 143**

E' abrogato il comma 46 dell'articolo 1 della legge n. 247/2007. Dal 1° gennaio 2010 è nuovamente possibile stipulare contratti di somministrazione a tempo indeterminato applicando le disposizioni di cui al titolo III, capo I, D.Lgs. n. 276/2003 e all'articolo 20, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 276/2003, a cui viene aggiunta la lettera i-bis) che consente la stipula di tale contratto nei settori privati e pubblici per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona ed alla famiglia.

**Lavoro
accessorio
art. 2, commi 148 e
149**

Le novità principali per il nostro settore riguardano:

- ampliamento delle possibilità di impiegare studenti con meno di 25 anni di età, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza in qualsiasi settore produttivo;
- viene meno il vincolo dell'operatività nei settori del commercio, turismo e servizi per le imprese familiari che, a particolari condizioni, possono utilizzare il lavoro accessorio fino al tetto di 10.000 euro;
- potranno, inoltre, svolgere attività di lavoro accessorio di tipo occasionale i lavoratori impiegati con rapporti di lavoro part-time.